

SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

Determina del Responsabile del Polo Chianti Fiorentino

Numero del provvedimento:	5/2024
Data del provvedimento:	05/02/2024
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE CON CONTRATTO, CAT. D, P.E. 2, CCNL FUNZIONI LOCALI, TEMPO INDETERMINATO E PIENO
Struttura proponente:	Polo del Chiati Fiorentino
Responsabile del procedimento:	Dott. Gilberto Macaluso

3

IL RESPONSABILE DEL POLO CHIANTI FIORENTINO

VISTO il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 37 del 20/07/2023 “Delega di firma atti di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale della SdS Fiorentina Sud Est” con cui è stata conferita delega di firma alla Dott. Gilberto Macaluso relativamente agli atti amministrativi di natura socio-assistenziale di competenza del Polo Amministrativo del Chianti Fiorentino;

RICHIAMATE:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge regionale n. 40/05 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, e ss.mm. ed ii., e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss. che disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la legge regionale n. 41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e ss.mm. ed ii;

VISTI:

- il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud-Est, come sottoscritta in data 14/01/2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell’art.31 del D.lgs 267/2000 ed in conformità con la LR n.40/2005 e ss.mm. ed ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli, Dott. Ferdinando Ferrini;
- le Delibere di Assemblea dei Soci n. 1, e n. 2 del 15/1/2021 con le quali si è proceduto rispettivamente all’elezione del Presidente della Società della Salute, Francesco Casini, nonché all’approvazione della proposta di composizione della Giunta Esecutiva;
- il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 1 del 24/02/2021, che incarica il dott. Simone Naldoni quale Direttore del Consorzio;

- la Delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci Azienda USL Toscana Centro n. 2 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm. ed ii e dal PSSIR 2018-2020;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 5 del 16/7/2021 con la quale è stata approvata l'articolazione organizzativa della Società della Salute Fiorentina Sud-Est;
- Richiamata la Delibera di Giunta della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 12 del 21/04/2023 con la quale è stato approvato lo schema di articolazione organizzativa a livello di micro-struttura e di dettaglio della Società della Salute in relazione all'organigramma già approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 24/02/2023;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 15 del 14.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati per l'annualità 2024 e pluriennale 2024-2025-2026 secondo lo schema previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 834/2022;
- la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2023, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 17 febbraio 2023;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di giunta comunale con le quali è stato approvato l'Accordo relativo all'assegnazione funzionale temporanea, alla Società della Salute Fiorentina Sud Est, di personale dipendente dei comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa: Comune di barberino Tavarnelle - Deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 25/05/2023; Comune di Greve in Chianti - Deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 25/05/2023; Comune di San casciano in Val di Pesa - Deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 24/05/2023;

VISTA la nota dell'Assistente Sociale [OMISSIS] del 15.01.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.02.2024 con il n. 3304/2024, con la quale chiede di poter effettuare un incarico di docenza a favore dell'università di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, corso di Laurea in Servizio Sociale, con sede in Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze (FI), durante l'anno accademico 2023, 2024, prevedendo di ricevere un compenso onnicomprensivo di Euro 525;

VERIFICATO che l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino con Deliberazione di Giunta n. 50 del 18.11.2021 ha stipulato specifici rapporti convenzionali con l'Università di Firenze finalizzati a promuovere e favorire la partecipazione del proprio personale, in quanto composto da esperti di alta qualificazione, all'attività di insegnamento presso i corsi universitari; sempre l'Unione Comunale succitata riteneva che questa attività potesse rappresentare anche una crescita culturale del personale dipendente, con potenziali positive ricadute sull'attività prestata, consentendo in particolare all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ed all'Università di Firenze di attivare iniziative finalizzate a: a) sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione fra enti per attività di insegnamento; b) valorizzare la partecipazione del personale dell'ente, in quanto esperti di alta qualificazione, all'attività di insegnamento presso corsi universitari nell'ambito delle discipline presenti nei percorsi formativi dell'Ateneo;

ATTESO che la richiesta [OMISSIS] di essere [OMISSIS] per attività di docenza per conto dell'Università degli studi di Firenze rientra pienamente nella fattispecie di cui ai rapporti convenzionali succitati;

CONSIDERATO che:

- l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 prevede la possibilità di autorizzare l'esercizio di incarichi che provengano da altra Pubblica Amministrazione ovvero da società e persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale, purché disposti dagli organi competenti, salvo casi di incompatibilità, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 58 del Regolamento Comunale del Comune di San Casciano in Val di Pesa, sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Casciano in Val di Pesa n. 41 del 28/02/2011, (da ultimo modificato con delibera di Giunta n. 149/2017), contempla la possibilità per il dipendente di essere autorizzato allo svolgimento di attività esterne non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio entro i limiti previsti dal medesimo articolo;

DATO ATTO che lo svolgimento dell'incarico oggetto d'autorizzazione dovrà essere attuato secondo le seguenti condizioni:

1. essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro e la prestazione esterna non dovrà incidere sulla prestazione di servizio dovuta in favore della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
2. l'autorizzazione di cui trattasi potrà essere revocata o sospesa per esigenze di servizio;
3. qualora la richiedente venisse a conoscenza di eventuali controversie che potrebbero creare delle incompatibilità, dovrà darne immediata notizia all'Amministrazione e dovrà astenersi dalla prosecuzione dell'attività medesima;
4. il rapporto dovrà avere natura unicamente occasionale e temporanea e, comunque, in misura non superiore a 2 incarichi da svolgersi contemporaneamente;
5. per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al D.lgs 165/2001 e al citato Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Casciano Val di Pesa;

RAVVISATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o di esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione e rilevata la propria competenza a provvedere;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell'adozione degli atti procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis (introdotto dall'art. 1, comma 41, Legge 6 novembre 2012 n. 190) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii "Nuove norme sul procedimento amministrativo" che al comma 1 dispone: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"; Visti i CCNL comparto Funzioni Locali, nel tempo vigenti; Visto il D. Lgs. 165/2001; Visto il D.Lgs. n° 267/2000; Ritenuto di dover provvedere in merito;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;

VISTI i CCNL comparto Funzioni Locali, nel tempo vigenti;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati integralmente:

1. Di autorizzare la dipendente, [OMISSIS] , dipendente a tempo pieno e indeterminato, allo svolgimento del seguente incarico extraistituzionale di collaborazione occasionale e temporanea per l'Università di Firenze con sede in Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze (FI), per attività di docenza, per l'anno accademico 2023 - 2024, per un compenso presunto di € 525,00;
2. di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e/o di esigenze organizzative tali da impedirne l'autorizzazione;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 11, D.Lgs. n. 165/2001, entro quindici giorni dall'erogazione dei compensi relativi al presente incarico di collaborazione occasionale, l'Università di Firenze, dovrà comunicare a questa Amministrazione l'ammontare dei compensi erogati a favore della dott.ssa Raffaella Nurchis;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente interessata ed all'Ufficio Personale del Comune di San Casciano in Val di Pesa per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nella sezione apposita di amministrazione trasparente sul sito istituzionale della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
6. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato.

Bagno a Ripoli, 05/02/2024

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
POLO CHIANTI FIORENTINO
(dott. Gilberto Macaluso)**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa